

STATUTO

**SAN GAETANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIZZANO TA VIA PIAVE 53
Numero REA: TA - 191790
Codice fiscale: 03092510738
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n.848 di Repertorio e n.671 di Raccolta	
	STATUTO	
	della "SAN GAETANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale, denominata	
	"SAN GAETANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILI-	
	TA' LIMITATA".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto	
	e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applica-	
	no le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	A cura degli amministratori, la cooperativa sarà iscritta	
	nell'apposito Albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.	
	Articolo 2 - SEDE	
	La cooperativa ha sede in Lizzano (Taranto) .	
	La cooperativa potrà istituire, con determinazione dell'orga-	
	no amministrativo, sedi secondarie.	
	Articolo 3 - SCOPO ED OGGETTO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità e della solidarietà ed ha lo scopo di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la ge-	
	stione dei servizi socio-sanitari ed educativi.	

	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcun fi-	
	ne di lucro, conformemente alla Legge n.381/91, seguendo i	
	principi della mutualità di cui agli articoli 2512 e seguen-	
	ti del Codice Civile ed avvalendosi prevalentemente dell'at-	
	tività lavorativa dei soci. La Cooperativa intende realizza-	
	re i propri scopi sociali mediante lo svolgimento di tutte	
	le attività riconducibili alle Cooperative iscritte al regi-	
	stro delle Cooperative sociali come "Tipo A", ai sensi della	
	Legge n.381/91 e della Legge Regionale Puglia 1 settembre	
	1993 n.21, in quanto la stessa Cooperativa si propone di per-	
	seguire lo scopo dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed alla integrazione economico-sociale e la-	
	vorativa dei cittadini.	
	In relazione a ciò ed in conformità agli interessi e requisiti	
	dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto:	
	- la gestione dei seguenti servizi in campo sociale, educati-	
	vo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubbli-	
	ci, quali, a puro titolo esemplificativo, comuni, province,	
	regioni, asl:	
	A) asili nido con annesso servizio mensa;	
	B) centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi ex-	
	tra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializza-	
	zione, case famiglie, centri di pronta accoglienza, ospeda-	
	lieri e ludoteche;	
	C) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carat-	

	tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	
	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari	
	ad una vita dignitosa, delle capacità relazionali all'inter-	
	no del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali	
	nel sociale;	
	D) residenze socio-sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale degli anziani, disabili e tossicodipenden-	
	ti, finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale at-	
	traverso il ricorso a personale professionalmente adeguato	
	secondo la normativa vigente;	
	E) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto attra-	
	verso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture	
	di accoglienza, centri diurni e centri di servizio apposita-	
	mente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e	
	privati;	
	F) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisi-	
	co, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	
	tilizzo di tecniche informatiche individuali e di gruppo;	
	G) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	

	turale e professionale, nonchè attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);	
	H) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);	
	I) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;	
	J) turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorno per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturale e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;	
	K) gestione di servizi integrati di carattere logistico o animativo per le strutture sanitarie, residenze protette, di accoglienza, di riabilitazione, di centri diurni, di mense,	

	appositamente allestite o messe a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	L) trasporto e soccorso di infermi e feriti mediante autolet-	
	tiga e trasporto di disabili;	
	M) trasporto di sangue, liquidi, materiali biologici, farma-	
	ci e prodotti omeopatici;	
	N) assistenza infermieristica, a carattere domiciliare o in	
	centri di accoglienza opportunamente allestiti.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qua-	
	lora non riservate a professionisti od operatori qualificati.	
	La società potrà, inoltre, organizzare e partecipare a tutte	
	le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a	
	diffondere i principi della solidarietà e della responsabi-	
	lità sociale per il miglioramento delle condizioni di vita,	
	sociali, culturali ed economiche delle persone e delle loro	
	famiglie in condizioni di svantaggio, sia esso di natura psi-	
	co-fisica o socio-culturale ed economico.	
	La società soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finan-	
	ziaria e di assunzioni di partecipazioni riservate ai sensi	
	delle Leggi vigenti, potrà compiere tutte le operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali	
	opportune, potrà assumere interessenze e partecipazioni, non	
	nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto ana-	
	logo od affine al proprio.	

	Su delibera dell'assemblea dei soci, la cooperativa potrà a-	
	derire ad associazioni nazionali di tutela del movimento coo-	
	perativo nonché ad altri organismi economici o sindacali che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche, coopera-	
	tivistiche, di lavoro e di servizi.	
	La Cooperativa potrà svolgere le attività di cui sopra sia	
	in proprio che per mandato di terzi.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa	
	può dotarsi di ogni attrezzatura, macchine, utensili, mobili	
	ed immobili utili o necessari.	
	Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realiz-	
	zare altre forme di collegamento con soggetti pubblici, pri-	
	vati e con altre cooperative che possono facilitarne l'eser-	
	cizio delle attività sociali.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobi-	
	li, attrezzature, apparecchiature e arredamenti con l'impe-	
	gno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'atti-	
	vità, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni	
	stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta	
	dall'ente concedente.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	

	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee che modificano l'atto costitutivo.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorren-	
	ti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'at-	
	tuazione degli scopi sociali e così fra l'altro:	
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, ban-	
	carie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbli-	
	gazioni assunte da enti e società cui la cooperativa aderi-	
	sce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;	
	- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed	
	imprese specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono	
	attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;	
	- assumere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi	
	dell'art.11 della Legge n.381/1991.	
	La cooperativa può inoltre istituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - DURATA

La durata è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 5 - SOCI

I soci si distinguono in:

- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della cooperativa;

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a 5 (cinque) anni, il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci coopera-

	tori. Prima di tale momento, i soci appartenenti alla catego-	
	ria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non possono rappre-	
	sentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale	
	non potranno in ogni caso superare un terzo del numero tota-	
	le dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche ne-	
	gli Organi Amministrativi;	
	- "SOCI SOVVENTORI", che partecipano, investendo capitali	
	nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui	
	disciplina è contenuta all'articolo 16 che segue;	
	- "SOCI VOLONTARI": ai sensi dell'art.2 della Legge 381/91	
	possono essere ammessi come soci volontari coloro che inten-	
	dono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore	
	della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali della medesima; il loro numero non potrà supe-	
	rare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci volon-	
	tari si applica quanto disposto dal predetto articolo 2 del-	
	la Legge 381/91.	
	Articolo 6 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperato-	
	re, deve proporre la relativa domanda all'organo amministra-	
	tivo, contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codi-	
	ce fiscale;	

	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai comitati organi sociali;	
	e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei sopra citati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento, che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel Libro dei soci.	
	L'aspirante socio, in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	

	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo am-	
	ministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Articolo 7 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le moda-	
	lità stabilite dal presente statuto e dall'organo amministra-	
	tivo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione,	
	unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato;	
	b) ad osservare il presente statuto e le delibere assunte	
	dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabili-	
	ti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria ca-	
	pacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al ti-	
	po di attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazio-	
	ni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come pre-	

	visto nell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Articolo 8 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.	
	Articolo 9 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata, e gli amministratori dovranno esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A/R;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	

to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di 3 (tre) mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

Articolo 10 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della cooperativa.

Articolo 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo

	lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e	
	l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi	
	dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,	
	il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa o	
	che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Inoltre, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ove ammesso in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la cooperativa o mancato adeguamento agli standards produttivi,	

	ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione	
	del provvedimento nel Libro dei soci, che sarà eseguita sen-	
	za indugio dall'organo amministrativo.	
	Articolo 12 - COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione devono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre	
	opposizione attivando la procedura arbitrale di cui è parola	
	in seguito.	
	Articolo 13 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta	
	la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto può subentrare nella partecipazione del so-	
	cio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso,	
	entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla accettazione dell'ere-	
	dità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documen-	
	tare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.	
	Articolo 14 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legata-	
	ri del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti	
	di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) a-	

	vranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in confor-	
	mità alle disposizioni previste dall'art.2535 del Codice Ci-	
	vile e fatte salve le limitazioni previste dall'art.2514 del	
	Codice Civile.	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera rac-	
	comandata e, nel termine di 6 (sei) mesi dall'approvazione	
	del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi al-	
	la liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale ai sensi dell'art.2535 del Codice Civile, e compren-	
	derà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualo-	
	ra sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dal-	
	l'approvazione del primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della coopera-	
	tiva risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti	
	non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesti l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente o	
	gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la coopera-	
	tiva nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della	

	quota.	
	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di 5 (cinque) anni; ove, entro tale	
	termine, il socio o i suoi eredi non ne facciano richiesta,	
	l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.	
	Articolo 15 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con	
	le modalità di cui all'art.2480 del Codice Civile, può emet-	
	tere titoli di debito e strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, attribuendoli ad investitori professionali sogget-	
	ti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-	
	spettivamente ai sensi dell'art.2483 del Codice Civile e del-	
	l'articolo 111 octies - disposizioni attuative e transitorie	
	- del Codice Civile.	
	Articolo 16 - SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occa-	
	sione dell'emissione dei titoli, le quote dei soci sovvento-	
	ri possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammi-	

	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente, e lo stesso	
	organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore ai 2 (due) punti rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano soci operatori, spetta-	
	no da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea	
	nella delibera di emissione.	

	I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un ter-	
	zo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione	
	al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coo-	
	peratori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del presente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	

	lità previste per i soci cooperatori.	
	Articolo 17 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti effet-	
	tuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai	
	soci sovventori, questi ultimi confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia	
	durante la vita della cooperativa che al suo scioglimento.	
	Articolo 18 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca nè	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessio-	
	ne non è autorizzata dall'organo amministrativo a norma e	
	con le modalità previste dall'art.2530 del Codice Civile.	
	Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il	
	cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Articolo 19 - LIBERAZIONE DELLE QUOTE	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-	

	tranno essere versati a rate, e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi-	
	ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal	
	Codice Civile.	
	Articolo 20 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizio-	
	ne, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al	
	primo comma dell'art.2428 del Codice Civile, indicando speci-	
	ficamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimen-	
	to degli scopi statutari in conformità del carattere coopera-	
	tivo della cooperativa, nonchè evidenziando nella nota inte-	
	grativa, a norma degli artt.2545 e 2513 del Codice Civile,	
	le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'art.2364 del Codice Civile, certificate dal consi-	
	glio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	

	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i	
	ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzio-	
	ne della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutua-	
	listiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in	
	maniera autonoma e distinta, a norma dell'art.2545 sexies	
	del Codice Civile.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della cooperativa sia al suo scioglimento;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentua-	
	le minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali	
	di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coopera-	
	tivo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e	
	che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effe-	

	tivamente versato.	
	Articolo 21 - RISTORNI	
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente	
	statuto, e qualora le risultanze dell'attività mutualistica	
	lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deli-	
	berare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla desti-	
	nazione del ristorno ai soci cooperatori.	
	Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione	
	diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle	
	quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso riparti-	
	to tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e	
	della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	Articolo 22 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo, come composto nell'articolo 28	
	che segue;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Articolo 23 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno	
	una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo riten-	
	ga opportuno.	

	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordi-	
	naria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può esse-	
	re convocata, anziché entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, entro 180 (centottanta)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo	
	caso, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella re-	
	lazione sulla gestione.	
	L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci con diritto di voto;	
	in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro	
	20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata	
	A/R ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi alme-	
	no 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del gior-	
	no, il luogo della riunione presso la sede sociale o altro-	
	ve, purché sempre in Italia, la data della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24	
	(ventiquattro) ore dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano	
	intervenuti o informati della riunione tutti gli amministra-	
	tori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verifi-	
	candosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi	

	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 24 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o	
	per delega, la metà più uno dei voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci,	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi di-	
	ritto al voto, e precisamente:	
	- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;	
	- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.	
	Articolo 25 - VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta.	

	Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo	
	di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare della quota so-	
	ciale detenuta o al numero dei loro membri. In nessun altro	
	caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe	
	devono essere conservate tra gli atti sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	Articolo 26 - PRESIDENZA	
	La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di ammini-	
	strazione adottati, compete:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente, se	
	nominato;	
	- all'amministratore da più tempo in carica ovvero, in subor-	
	dine, al più anziano di età.	
	In caso di assenza od impedimento, gli intervenuti designano	
	a maggioranza il presidente fra i presenti.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomi-	
	na del segretario, ed eventualmente di 2 (due) scrutatori;	
	il segretario può essere anche una persona non socia.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario o da un Notaio, quando ciò sia ob-	
	bligatorio per legge.	

	Articolo 27 - POTERI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- determina il numero dei componenti dell'organo amministra-	
	tivo e provvede alle relative nomine, fissandone il periodo	
	di durata;	
	- nomina i componenti del Collegio Sindacale ed elegge tra	
	questi il Presidente;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modifiche al presente statuto;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e mo-	

dalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

Articolo 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri;
- da due o più amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli artt.2257 e 2258 del Codice Civile.

Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

Articolo 29 - POTERI DEL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della coopera-

	tiva; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzio-	
	ni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventi-	
	vi, nonchè la propria relazione di accompagnamento al bilan-	
	cio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamen-	
	te i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguim-	
	ento degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	la esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea.	
	Articolo 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno dei Consiglieri ovvero ad un Comita-	
	to Esecutivo, determinandone i poteri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i sindaci ef-	
	fettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	dei Consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Articolo 31 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della cooperativa compete all'Amministrato-	
	re Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione forniti di poteri delegati, nei limiti della dele-	
	ga.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	
	stituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli	
	amministratori così nominati spetta la rappresentanza genera-	
	le della cooperativa; l'esercizio di tale potere in via di-	
	sgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli am-	
	ministratori dalla deliberazione di nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-	
	ministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affa-	

	ri o categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Articolo 32 - REGOLAMENTI	
	I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disci-	
	plinati da regolamenti, che determinano i criteri e le rego-	
	le inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante del-	
	l'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministra-	
	tivo ed approvati dall'assemblea.	
	Articolo 33 - COLLEGIO SINDACALE	
	Ove ricorrano i presupposti di cui al secondo e terzo comma	
	dell'art.2477 del Codice Civile, come richiamato dal primo	
	comma dell'art.2543 del Codice Civile, i soci devono nomina-	
	re un Collegio Sindacale, che si compone di 3 (tre) sindaci	
	effettivi e 2 (due) supplenti, scelti tra revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono	
	sempre rieleggibili.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubbli-	
	cazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte	
	degli amministratori.	

	Articolo 34 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomi-	
	na uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilen-	
	done i poteri.	
	Articolo 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote socia-	
	li effettivamente versate dai soci e i dividendi eventualmen-	
	te maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla	
	Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni.	
	Articolo 36 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,	
	l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in di-	
	pendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la cooperati-	
	va, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che	
	per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza	
	esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e per la quale	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero, sarà decisa da un arbitro, scelto dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la cooperativa.	
	L'arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'ac-	
	cettazione della nomina, secondo diritto, regolando lo svol-	
	gimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e ri-	

34 di 35

[illegible]